

Modifiche alla circolare 15098 del 30 novembre 1993 con particolare riferimento alle ipotesi di incompatibilità nel caso di ricollocamento nel ruolo organico della magistratura conseguente ad aspettativa per mandato amministrativo comunale.

(Deliberazione del 13 aprile 2005)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 13 aprile 2005, ha adottato la seguente delibera:

"

Relazione

Le modifiche in esame della circolare sui tramutamenti attengono, per un verso, alla necessità di dare attuazione – nei limiti in cui non contrasti con lo status del magistrato – al disposto di cui all’art. 78, comma 6°, del D.Lgs. 267/2000, relativo all’avvicinamento dei magistrati destinati a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni locali, non disciplinata dalle vigenti disposizioni paranormative, nonché, per altro verso, di regolamentare in termini omogenei l’intera disciplina della destinazione a funzioni giudiziarie dei magistrati che si sono candidati alle elezioni politiche od amministrative e non sono stati eletti o che debbono rientrare in ruolo successivamente alla scadenza del mandato elettorale.

Appare opportuno, infatti, prevedere – anche alla luce del dibattito consiliare del plenum del 17 novembre 2004 – una complessiva revisione della disciplina finalizzata ad ottenere un più ponderato bilanciamento tra le esigenze di salvaguardia e attuazione dei diritti elettorali e le esigenze dell’amministrazione della giustizia e della tutela dell’indipendenza e dell’imparzialità della funzione giudiziaria.

1. Le fonti normative primarie in materia elettorale e i principi regolatori della materia.

1.1. L’art. 51 della Costituzione fonda il diritto elettorale per tutti i cittadini.

Il 1° comma prevede che “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”.

Il 3° comma, inoltre, stabilisce che “Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”.

Le disposizioni legislative, poi, hanno fornito contenuti specifici al diritto riconosciuto dalla Costituzione.

Una prima ricognizione normativa permette di individuare le fonti primarie per le diverse elezioni e tipologie di incarico, che sono:

- **D.P.R. 30.3.1957 n. 361** (e succ. mod.): Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati;
- **D. Lgs. 20.12.1993 n. 533**: Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica;
- **L. 24.1.1979 n. 18**: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;
- **L. 23.4.1981, n. 154**: Elezione alla carica di Consigliere regionale;
- **D. Lgs. 18.8.2000, n. 267**: Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- **D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, art. 68**: Aspettativa per mandato parlamentare.

1.2. La normativa primaria fornisce una serie di indicazioni esplicite e dirette – con attenzione allo status del magistrato - solo con riguardo ad alcuni degli aspetti e delle fasi dell’iter elettorale e dell’assunzione della carica da parte dell’eletto. In particolare:

a) prima delle elezioni:

- con riguardo alla carica di **parlamentare** (Camera dei deputati e Senato) è prevista l’aspettativa obbligatoria (art. 8, comma 1° D.P.R. 361/1957); secondo il parere dell’Ufficio Studi n. 345/1999 la

disposizione, pur in mancanza di una indicazione espressa, si applica, in quanto compatibile, anche con riguardo alla carica di **parlamentare europeo**;

- con riguardo alla carica di **consigliere regionale, sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, assessore (provinciale e comunale)** “esterno” l’aspettativa è obbligatoria *solo se* l’elezione (o il mandato) riguarda una carica relativa al territorio nel quale esercita le sue funzioni il magistrato;

b) dopo le elezioni in caso di mancata elezione del magistrato:

- *solamente* con riguardo alla carica di **parlamentare** (Camera dei deputati e Senato) è previsto un divieto di esercizio delle funzioni per un quinquennio nella circoscrizione nell’ambito della quale si sono svolte le elezioni;

c) durante il mandato elettorale:

- con riguardo alla carica di **parlamentare nazionale ed europeo**, nonché di **consigliere regionale** è prevista una aspettativa d’ufficio per tutta la durata del mandato;

- con riguardo **alle cariche e ai mandati presso gli enti locali** è prevista una aspettativa obbligatoria *solo se* l’elezione riguarda una carica relativa al territorio nel quale esercita le sue funzioni il magistrato;

d) dopo la scadenza del mandato elettorale.

- non è prevista alcuna specifica indicazione o limite.

2. Il vigente assetto della normativa consiliare in materia di destinazione alle funzioni giudiziarie.

2.1. L’attuale disciplina è contenuta nei paragrafi XXV e XXVI della circolare 15098 del 30 novembre 1993, che prevedono:

“PAR. XXV

Destinazione dei magistrati al termine dell’aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni politiche o amministrative

1. *Al termine dell’aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni politiche o amministrative, il magistrato è tenuto a richiedere senza indugio di essere richiamato in servizio e sarà restituito all’ufficio di appartenenza, se vacante, qualora tale destinazione comporti l’esercizio di funzioni collegiali, purché non vi osti l’incompatibilità prevista dall’art. 8 D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361. (ossia del divieto di svolgere funzioni giudiziarie nella circoscrizione elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni alla Camera o al Senato)*

2. *Nel caso in cui il posto non sia più vacante o il magistrato non possa esservi assegnato ai sensi del comma 1, il magistrato dovrà essere destinato, previo interpello, e con precedenza assoluta, ad un altro posto vacante, anche non pubblicato, che comporti l’esercizio di funzioni collegiali, di un altro ufficio del medesimo distretto o di distretto viciniore non ricompreso nella circoscrizione elettorale: all’uopo si procederà con concorso virtuale, con esclusione dei posti menzionati al punto 28 del par. V.*

3. *Nei casi in cui non possa essere restituito all’ufficio di appartenenza perché vi osta l’incompatibilità prevista dall’art. 8 D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 - che contempla il divieto di esercizio delle funzioni nell’intera circoscrizione elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni, anche se la candidatura sia stata presentata in un collegio uninominale per la elezione alla Camera o al Senato -, il magistrato sarà assegnato, previo interpello, ad un posto vacante, ancorché pubblicato, di altro distretto per il quale non sussista detta incompatibilità, che comporti l’esercizio di funzioni collegiali, sempre nell’ambito di un concorso virtuale, con esclusione dei posti menzionati al punto 28 del par. V. Nel caso in cui il magistrato non richieda il richiamo in ruolo senza indugio, il Consiglio provvederà d’ufficio.*

4. *Nei casi previsti nei commi 2 e 3, il magistrato richiamato in servizio può essere destinato ad un posto di livello superiore a quello dell’ufficio di appartenenza, che comporti l’esercizio di funzioni collegiali, purché dalla data di immissione in possesso nella sede di provenienza alla data in cui è*

venuto meno il titolo dell'aspettativa sia trascorso un periodo corrispondente a quello richiesto ai fini della legittimazione ordinaria.”

“PAR. XXVI

Richiamo in ruolo dopo la scadenza del mandato elettorale

Nell'ipotesi di richiamo in ruolo dopo la scadenza del mandato elettorale, il magistrato potrà essere destinato anche ad una diversa sede, sempre che comporti l'esercizio di funzioni collegiali, nel rispetto dei principi di cui al paragrafo precedente.”

2.2. L'attenzione della normazione consiliare investe, essenzialmente, la condizione del magistrato in caso di mancata elezione e quella successiva alla scadenza del mandato.

Gli elementi caratterizzanti in positivo la disciplina sono essenzialmente due:

a) Sul piano territoriale, l'esclusione del distretto di appartenenza solamente ove operi il divieto ex art. 8, comma 2°, del D.P.R. 361/1957.

b) Sul piano funzionale, la necessaria destinazione alle funzioni (giudicanti) collegiali.

In termini più analitici, l'esclusione territoriale opera **limitatamente** alle elezioni alla carica di deputato o senatore ed **esclusivamente** nel caso di mancata elezione.

Non sono comprese, pertanto, le competizioni elettorali per consigliere regionale e per gli enti locali.

Non è neppure oggetto di considerazione – ad eccezione del profilo funzionale - la riassegnazione successiva alla scadenza del mandato.

Rimane completamente fuori dall'ambito dell'attuale normazione, infine, la fattispecie disciplinata dall'art. 78 del D.Lgs. 267/2000, nonché la condizione di coloro che sono chiamati a ricoprire la carica di assessore (comunale e provinciale) “esterno” e quella di coloro che sono eletti al Parlamento Europeo (rispetto ai quali, peraltro, parziali indicazioni sono rinvenibili nella delibera 21 luglio 1994 e nel parere dell'Ufficio Studi n. 345/1999).

3. Verso una nuova disciplina: i criteri regolatori della materia.

3.1. Il dibattito sviluppatosi in Terza Commissione prima e dopo l'ampia discussione plenaria del 17 novembre 2004 pur riguardando, principalmente, la regolamentazione della situazione, non disciplinata dalla attuale circolare, dei magistrati chiamati a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ai sensi dell'art. 78, comma 6°, del D.Lgs. 267/2000, ha finito, inevitabilmente, con il coinvolgere la generalità delle disposizioni in materia elettorale, le cui indicazioni risultano, almeno in parte, superate dalle innovazioni legislative e dalla maturata sensibilità.

3.2. Le situazioni oggetto di possibile interesse consiliare – quanto alla destinazione a funzioni giudiziarie – sono di tre tipi:

a) la condizione del magistrato dopo le elezioni in caso di mancata elezione;

b) la condizione del magistrato durante l'espletamento del mandato;

c) la condizione del magistrato dopo la scadenza del mandato.

Le ipotesi sub a) e sub c) riguardano la generalità delle elezioni nonché la designazione del magistrato quale assessore (comunale o provinciale) “esterno”.

L'ipotesi sub b), invece, riguarda esclusivamente i magistrati che, per elezione o designazione, sono chiamati a ricoprire incarichi pubblici presso gli enti locali.

Con riguardo a tutte le situazioni considerate, peraltro, possono essere individuati criteri omogenei di tipo **territoriale** e **funzionale** per la individuazione della sede di destinazione, salve le particolarità normative che caratterizzano specifiche fattispecie.

A maggior ragione, poi, possono essere delineati parametri uniformi quanto al *criterio per la individuazione della specifica sede da assegnare*, nonché in ordine a *limiti temporali* per l'eventuale rientro nell'ambito territoriale di provenienza.

3.2.1. Sul piano territoriale, una esplicita limitazione è, attualmente, prevista solo per l'ipotesi di mancata elezione alla carica di deputato e senatore, operando il divieto sancito dall'art. 8, comma 2°, del D.P.R. 361/1957.

La ratio che giustifica l'indicazione legislativa attiene al fatto che colui che ha svolto una campagna elettorale ha espresso posizioni collegate al territorio nel cui ambito ha presentato la sua candidatura, per cui è inopportuno che riprenda a svolgere la sua attività giurisdizionale nello stesso ambito.

L'orientamento emerso durante i lavori della Commissione, peraltro, ha evidenziato una sostanziale omogeneità di presupposti e, anzi, è stato valorizzato il dato di fatto che tale condizione vale per la generalità delle elezioni, mentre, con riguardo a coloro che sono stati eletti e debbono rientrare nelle funzioni giudiziarie per scadenza del mandato, lo svolgimento delle funzioni politiche comporta non solo l'espressione di dichiarazioni di intenti e di pensiero, ma, più incisivamente, l'adozione di condotte e manifestazioni di volontà effettive e concludenti.

La Commissione, pertanto, ha valutato di poter adottare – in quanto compatibili con il dato normativo – criteri omogenei per la generalità delle ipotesi, soluzione questa che, pur non imposta dalla legge, appare comunque giustificata, rispondendo ad una *eadem ratio*.

In tale ambito, pertanto, si è ritenuto di delimitare territorialmente l'area in cui è individuabile l'ufficio presso cui il magistrato possa essere destinato, prevedendo l'assegnazione, previa acquisizione, se necessario, del parere ex art. 190 ord.giud., ad un ufficio sito *all'interno dei distretti viciniore che si trovino fuori dall'area territoriale in cui il magistrato si è presentato per le elezioni ovvero è stato eletto od ha esercitato o esercita il mandato*.

La scelta di individuare quale area territoriale di riferimento il distretto (e non, invece, la mera circoscrizione) si giustifica sotto una pluralità di profili.

Giova evidenziare, in primo luogo, che tale scelta è già stata fatta propria dal Consiglio con riguardo all'attuazione del limite di legge previsto dall'art. 8, comma 2°, D.P.R. 361/1957.

La norma, infatti, sancisce il divieto di rientro per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali con riguardo alla circoscrizione elettorale ove è stata presentata la candidatura, ambito che – in genere – non coincide con il distretto giudiziario.

L'allegato A del Testo Unico sulle leggi elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati contiene le ripartizioni delle circoscrizioni, che sono, nella maggior parte dei casi, infraregionali.

L'indicazione consiliare, pertanto, ha tenuto conto del dato normativo che, tuttavia, è stato attuato in termini coerenti rispetto alle esigenze dell'organizzazione giudiziaria.

A livello ordinamentale, del resto, prevale una visione sempre più unitaria dell'organico del distretto.

Si deve osservare, infatti, che, anche a prescindere dalle ipotesi in cui interessati al provvedimento siano magistrati che esercitano funzioni che investono una sfera territoriale più ampia del singolo circondario di Tribunale, quali, ad esempio, consiglieri della Corte d'appello o giudici del Tribunale dei minorenni ovvero anche i magistrati dell'Ufficio di sorveglianza o i magistrati distrettuali, esistono posizioni di magistrati che, destinati allo svolgimento di ordinarie funzioni in primo grado, sono pure destinati, istituzionalmente, all'assolvimento di compiti ulteriori rispetto alla mera sfera territoriale del Tribunale: si pensi, in particolare, ai sostituti delle procure distrettuali assegnati alla DDA, ovvero ai magistrati destinati a trattare la materia del Tribunale della Libertà.

Va poi evidenziato che le riforme ordinamentali degli ultimi anni si stanno dirigendo verso una configurazione degli organici di magistratura che supera la pianta organica del singolo ufficio e si proietta sempre più verso una dimensione distrettuale.

Le tabelle infradistrettuali – introdotte con la legge 133/1998 – hanno introdotto nell'ordinamento una prospettiva dinamica che pone in collegamento funzionale diversi uffici, trattati come se fossero

un unico corpo di magistrati a cui accedere – con l’istituto della supplenza infradistrettuale – per ovviare a situazioni contingenti di difficoltà ovvero per realizzare – attraverso l’istituto della coassegnazione – una più razionale trattazione del lavoro.

Non vanno poi dimenticati i poteri del Presidente della Corte e del Procuratore generale di disporre applicazioni e supplenze all’interno del distretto, strumenti ampiamente utilizzati per venire incontro alle più varie esigenze sorte nella trattazione degli affari giudiziari e per ovviare alle ormai ricorrenti situazioni di incompatibilità derivanti dalla trattazione di singoli processi.

Per analoghe ragioni, poi, si è ritenuto poco opportuna la destinazione ad una sede nel distretto competente ex art. 11 cpp, attesa la potenziale incidenza per il regolare funzionamento dell’attività giudiziaria.

Va evidenziato, peraltro, che le considerazioni che precedono presuppongono che il magistrato abbia presentato la propria candidatura o sia stato eletto nell’ambito di una circoscrizione elettorale che comprenda nel proprio territorio l’ufficio o il distretto di appartenenza del magistrato.

Diversamente, infatti, non vi sono ragioni ostative – se non quelle legate ai profili funzionali e alla eventuale individuazione del distretto di appartenenza quale distretto competente ex art. 11 cpp rispetto a quello delle elezioni o della carica pubblica – alla riassegnazione del magistrato all’ufficio di provenienza.

In tale eventualità, qualora il posto non sia vacante, il medesimo – secondo i principi generali in materia e ferme le limitazioni funzionali e territoriali previste dai paragrafi che seguono – potrà essere assegnato, mediante concorso virtuale, ad altro posto disponibile del medesimo ufficio o di altri uffici del medesimo distretto o di un distretto viciniore.

Con riguardo, infine, ai magistrati che siano destinati fuori ruolo per altra ragione e, durante il periodo di permanenza nelle funzioni non giudiziarie, siano candidati per taluna competizione elettorale ovvero vengano eletti od abbiano un incarico amministrativo pubblico, invece, va esclusa la possibilità di essere destinati ad un ufficio compreso nei distretti – nonché nell’ambito di quelli competenti ex art. 11 cpp – in cui sia stata presentata la candidatura ovvero siano stati eletti od abbiano assunto un incarico pubblico amministrativo.

3.2.2. Sul piano funzionale, la vigente circolare prescrive, poi, la destinazione a funzioni collegiali.

Tale indicazione trae origine da un assetto ordinamentale che vedeva gli uffici di primo grado ripartiti tra uffici di Pretura e Tribunali, i primi con competenza monocratica e i secondi con competenza collegiale e si giustificava in quanto l’assegnazione ad un Tribunale comportava necessariamente l’inserimento del magistrato in un collegio in cui erano esclusi percorsi decisionali in totale autonomia, che, invece, caratterizzavano lo svolgimento delle funzioni pretorili.

L’esigenza tutelata mirava a garantire non solo l’indipendenza sostanziale dei magistrati ma anche la limpidezza dell’immagine di terzietà ed autonomia della magistratura nel suo complesso.

Tale configurazione, peraltro, è stata radicalmente innovata con il D.Lgs. n. 51/1998 che ha istituito il giudice unico di primo grado, ampliando considerevolmente l’ambito delle competenze monocratiche sia civili che penali.

La destinazione a funzioni meramente collegiali in primo grado costituisce, dunque, un sostanziale anacronismo, che, oltre al resto, rischia di mettere in crisi l’organizzazione degli uffici giudiziari (in specie di piccole e medie dimensioni), già gravati, sul piano organizzativo, da numerose rigidità (si pensi alla gestione delle situazioni di ultradecennalità, alla destinazione dei magistrati che presentano, in misura maggiore o minore, situazioni di incompatibilità, alla necessità di destinare i magistrati trasferiti dalla locale procura alle funzioni civili, alla necessità di non destinare i magistrati con meno di tre anni di anzianità all’esercizio delle funzioni GIP/GUP o del penale monocratico, alla necessità di rispettare le destinazioni per gli uditori assegnati).

Le descritte limitazioni sul piano strettamente territoriale, del resto, attenuano, almeno in parte, le esigenze poste a fondamento della originaria indicazione per una destinazione a funzioni collegiali: i rischi di una eccessiva personalizzazione e di un potenziale appannamento dell’immagine di

terzietà restano fortemente attenuati proprio anche dalla distanza territoriale tra il luogo ove il magistrato si è impegnato in prima persona in politica, offrendosi come rappresentante dei cittadini, e il luogo del suo ritorno all'esercizio dell'attività giudiziaria.

Giova evidenziare, inoltre, che la destinazione agli uffici giudiziari giudicanti di primo grado comporta, con riguardo alla generalità dei compiti, una contestuale assunzione di funzioni collegiali e monocratiche, tali per cui, anche sotto questo profilo, i rischi di una rilevante personalizzazione debbono ritenersi esclusi o fortemente limitati.

La Commissione, pertanto, ha ritenuto – anche alla stregua del dibattito svoltosi in sede plenaria il 17 novembre 2004 – adeguata una *destinazione alle sole funzioni giudicanti*, escludendo, peraltro, la possibilità – con indicazione che va trasmessa alla Settima Commissione – che possa esservi una destinazione alle funzioni GIP/GUP, trattandosi di un ruolo esclusivamente monocratico, idoneo ad incidere in misura importante sia perché contraddistinto da una notevole visibilità esterna in relazione alla tipologia di affari trattati afferenti alla libertà personale, sia perché l'esercizio delle funzioni in esame comporta un possibile impulso coercitivo nei confronti dello stesso pubblico ministero, a cui può essere imposto l'esercizio positivo dell'azione penale.

Resta parimenti esclusa, poi, la possibilità di destinazione alle funzioni requirenti sia di primo grado che d'appello.

3.2.3. Per l'assegnazione della sede, poi, è previsto il ricorso alla *procedura del concorso virtuale*.

L'applicazione di questo procedimento si presenta come soluzione necessaria che non contrasta con i principi in materia di concorso virtuale affermati dal Consiglio, ancorché solo alcune delle prescrizioni contemplate dal paragrafo V, punti 28a-28f della circolare 15098 del 30.11.1993 siano in concreto riferibili alle fattispecie in esame.

Sono sicuramente applicabili, infatti, i punti **28e** (norma definitoria e procedurale), nonché i punti **28a, 28b e 28c** (che indicano i posti che, salvo specifiche ipotesi espressamente contemplate, non possono essere assegnati con la procedura del concorso virtuale):

L'esclusione, in particolare, attiene al *quomodo* e non all'*an* del concorso virtuale e, pertanto, è, in quanto tale, pienamente compatibile.

Va esclusa, invece, l'applicazione del punto **28f** in quanto la situazione del magistrato – fuori ruolo perché in aspettativa elettorale – deve essere immediatamente definita con assegnazione delle funzioni, senza che si possa attendere l'esito di eventuali concorsi ordinari, a cui l'interessato, in ogni caso, non era nelle condizioni obiettive di partecipare.

Va altresì esclusa, poi, l'applicazione del limite temporale per il ricorso alla procedura del concorso virtuale previsto dal punto **28d**.

La disposizione, infatti, si presenta strutturalmente incompatibile con le finalità dell'assegnazione del posto nei casi in esame, per i quali è **esclusa la destinazione all'ufficio di provenienza** e, anzi, l'istituto viene applicato proprio per allontanare il magistrato dal luogo di provenienza se questo coincide con quello ove il medesimo è stato eletto o designato od ha presentato la propria candidatura.

Giova osservare, del resto, che la disciplina contenuta nel paragrafo V, punti 28a-28f è diretta a regolamentare, in via principale, il ritorno in ruolo dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie di cui al contingente previsto dall'art. 3 della legge n. 48/2001.

Le fattispecie in esame, invece, riguardano coloro che si trovano in aspettativa per ragioni elettorali ovvero per mandato politico od amministrativo (o, comunque, avanzano una istanza in relazione ad una carica pubblica ex art. 78, comma 6°, D.Lgs. 267/2000) e, quindi, **non sono** destinati allo svolgimento di funzioni non giudiziarie ai sensi della citata disposizione.

Il ricorso alla procedura del concorso virtuale, del resto, avviene per una varietà di ipotesi – trasferimenti per ragioni di salute, di sicurezza, in prevenzione, ... - rispetto alle quali non è ipotizzabile la previsione di un termine minimo di permanenza nella precedente sede.

3.2.4. L'articolo 8, comma 2°, del D.P.R. 361/1957 stabilisce che “i magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni”.

Il divieto normativo è limitato alla sola ipotesi di presentazione della candidatura (per le elezioni politiche) senza che sia seguita la successiva elezione.

Le considerazioni su esposte in ordine alla sostanziale omogeneità di presupposti per tutte le ipotesi di competizione elettorale, ha condotto la Commissione a ritenere che anche con riguardo a questa indicazione di legge fosse possibile enunciare – fermi i limiti di compatibilità con il dato normativo – una regola generale per le ipotesi in esame.

In tal senso, pertanto, si è ritenuto di prevedere *un limite temporale di cinque anni* con riguardo alla possibilità per il magistrato vuoi di ritornare al distretto di provenienza, vuoi di essere destinato alle funzioni requirenti ovvero allo svolgimento delle funzioni GIP/GUP.

La scelta del termine di cinque anni è stata valutata congrua in quanto omogenea al termine previsto dall'art. 8, 2° comma, del D.P.R. 361/1957 attesa la evidenziata sostanziale identità di presupposti per tutte le competizioni elettorali e per la generalità delle ipotesi (ossia con riguardo non solo alla mancata elezione ma anche alla scadenza del mandato elettorale o dell'incarico pubblico).

3.2.5. Va infine precisato che le limitazioni territoriali e funzionali non possono operare per gli uffici a giurisdizione nazionale, ossia per i posti, anche di merito, della Corte di Cassazione e della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, nonché per la Direzione Nazionale Antimafia. Si tratta, infatti, di uffici che non hanno una competenza territoriale radicata su uno specifico circondario o distretto, per cui non appare compatibile la previsione di destinazione ad altra sede “fuori distretto” o, comunque, anche in relazione alla specificità e particolarità delle funzioni esercitate, ad altre funzioni.

3.2.6. Il Consiglio, infine, ritiene opportuno stabilire che in tutti i casi in cui il magistrato partecipi ad una competizione elettorale (e, dunque, anche nelle ipotesi in cui la presentazione della candidatura non si debba accompagnare ad un obbligatorio collocamento in aspettativa), nonché nelle ipotesi di formale indicazione del magistrato a componente di una futura giunta comunale, provinciale o regionale, debba esserne data notizia al Consiglio e, in ispecie, alla I Commissione, al fine di valutare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità.

4. Le particolarità delle singole previsioni.

4.1. La disciplina relativa alla carica di deputato e senatore.

I criteri su enunciati trovano integrale applicazione con riguardo sia alla fase successiva alle elezioni in caso di mancata elezione del magistrato, sia alla condizione del magistrato successivamente alla scadenza del mandato elettorale.

L'unica particolarità riguarda l'ipotesi del termine per il rientro nel distretto ove si sono svolte le elezioni in caso di mancata investitura, che, per legge, ha durata quinquennale. Il limite temporale per il cambiamento delle funzioni fuori dal distretto, invece, in mancanza di una specifica indicazione di legge, resta soggetto alla sola disciplina consiliare, per cui trova applicazione il più ridotto limite di tre anni.

4.2. La disciplina relativa alla carica di consigliere regionale

Anche con riguardo a questa fattispecie, i criteri su enunciati sono integralmente applicabili, non sussistendo nella disciplina di legge indicazioni specifiche o contrarie.

4.3. La disciplina relativa alla carica di parlamentare europeo.

La normativa elettorale per le elezioni al Parlamento europeo prevede la ripartizione del territorio italiano in un numero limitato di circoscrizioni (5), che costituiscono macroaree territoriali (art.2 legge n.18/1979 e All. A alla legge)

Consente, inoltre, che – a differenza della normativa interna per le elezioni politiche – ogni candidato possa presentare la propria candidatura in una pluralità di circoscrizioni ed anche in tutte (art. 12 e 41 legge n.18/1979).

Lo stesso candidato, in altri termini, può presentarsi per la elezione anche sull'intero territorio nazionale e può risultare eletto – salva la successiva indicazione della circoscrizione per la quale esercita l'opzione – in svariati ambiti territoriali.

La previsione di limitazioni territoriali per la riassegnazione del magistrato (successiva alla mancata elezione ovvero in caso di scadenza del mandato elettorale) va necessariamente ancorata non tanto al territorio ove il magistrato si è candidato ovvero è stato eletto, quanto, piuttosto, alla coincidenza tra distretto di provenienza (con correlata identificazione del competente distretto ex art. 11 cpp) e circoscrizione elettorale.

Va osservato, infatti, che in questa ipotesi risulta rafforzato il rapporto tra attività elettorale e politica e svolgimento delle funzioni giurisdizionali, avendo il magistrato concretamente esercitato le sue funzioni nell'ambito giurisdizionale di provenienza.

Diversamente, del resto, il magistrato potrebbe trovarsi, in concreto, nell'impossibilità di essere assegnato ad una qualsiasi sede per essersi candidato nell'ambito di tutte le circoscrizioni elettorali.

I restanti criteri regolatori, invece, appaiono compatibili con le previsioni di legge e, quindi, pienamente applicabili.

Ne consegue, pertanto, che anche il magistrato che abbia presentato la sua candidatura per le elezioni al Parlamento europeo e non sia stato eletto ovvero sia stato eletto e cessi dal mandato, non potrà essere assegnato all'ufficio di provenienza (nonché ad uffici compresi nell'ambito del distretto competente ex art. 11 cpp) se questo rientri nell'ambito della circoscrizione elettorale in cui il medesimo sia stato candidato o sia stato eletto.

Restano salve, invece, le limitazioni funzionali e temporali con riguardo all'esercizio delle funzioni requirenti e di magistrato dell'ufficio GIP/GUP.

4.4. La disciplina relativa ai magistrati chiamati a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ai sensi degli artt. 77 e 78 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 (sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, nonché di assessore (comunale e provinciale) “esterno”).

L'art 77 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 individua i soggetti destinatari delle disposizioni di favore prevedendo:

“Articolo 77

Definizione di amministratore locale.

1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento”

La situazione è, indubbiamente, di più complessa regolamentazione: la normativa consiliare, infatti, è suscettibile di disciplinare solo le situazioni di riassegnazione del magistrato a seguito di aspettativa ovvero le ipotesi in cui sia il magistrato – avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 78, comma 6° D.Lgs. 267/2000 – a chiedere un trasferimento per avvicinarsi alla sede di svolgimento del mandato.

La legge elettorale vigente, per contro, non impone il collocamento in aspettativa obbligatorio con riguardo a tutte le ipotesi di candidatura presso le amministrazioni degli enti locali. **L'art. 60 D.Lgs. 267/2000 prescrive, sanzionando l'inadempimento con l'ineleggibilità, l'aspettativa obbligatoria solo per le candidature a cariche relative al territorio in cui il magistrato esercita le sue funzioni.**

Il Consiglio, infatti, in molti casi non ha neppure conoscenza dell'avvenuta presentazione della candidatura ad elezioni presso enti locali, il cui esito resta indifferente per le valutazioni di competenza, avendo il magistrato svolto ininterrottamente *anche* le funzioni giurisdizionali.

Neppure l'avvenuta elezione (o nomina), d'altra parte, comporta necessariamente il collocamento in aspettativa del magistrato, il quale pertanto può svolgere il mandato politico e, in contemporanea, esercitare (presso altra sede) le funzioni giurisdizionali.

L'art. 60 del D.Lgs. 267/2000, infatti, prevede che l'aspettativa sia obbligatoria qualora l'elezione (o la nomina) sia relativa al medesimo territorio ove il magistrato svolge le sue funzioni, mentre l'art. 81 del D.Lgs. 267/2000 riconosce ai lavoratori dipendenti, nominati amministratori locali ex art. 77, comma 2° D.Lgs. 267/2000, il diritto a chiedere una aspettativa (non retribuita) per tutta la durata del mandato, evidenziandone la natura facoltativa.

In costanza di rapporto, del resto, all'amministratore locale sono riconosciuti numerosi altri diritti per poter svolgere il proprio mandato (artt. 79 e 80: permessi retribuiti e licenze), il cui esercizio non può che presupporre la effettività ed attualità del rapporto di lavoro.

Non appare possibile, pertanto, ritenere, in via interpretativa, che, anche al di fuori della previsione di cui all'art. 60 cit., il magistrato debba essere collocato obbligatoriamente in aspettativa. Nessuna conseguenza, d'altra parte, viene fatta discendere dalla legge di fronte alla mancata richiesta del magistrato di essere collocato in aspettativa.

Ne consegue che la disciplina elettorale per gli enti locali **consente il contestuale svolgimento del mandato o della carica pubblica con l'esercizio delle funzioni giudiziarie**, elemento che può comportare ulteriori valutazioni ma che resta ineludibile alla luce della disciplina vigente.

In mancanza di una esplicita indicazione normativa, si deve escludere, infatti, che per il solo fatto che sia intervenuta la nomina o l'elezione ad una carica pubblica presso un ente locale il magistrato debba lasciare la sede da lui occupata o le funzioni svolte, incontrando tale soluzione il limite del principio dell'inaffidabilità del magistrato.

Resta aperta la possibilità di una valutazione ai sensi dell'art. 2 del R.D.Lgs. 511/1946, che, tuttavia, non può che fondarsi su elementi di fatto aggiuntivi e diversi rispetto alla mera assunzione della carica pubblica.

Ben diversa, invece, è la situazione di coloro che, in quanto collocati in aspettativa o fuori ruolo, chiedono l'assegnazione di una sede.

La conservazione della sede precedentemente occupata non integra, infatti, una posizione meritevole di tutela costituzionale e, in numerosi casi, neppure di ordine legislativo, mentre le valutazioni sulla tipologia di sedi, sui criteri da adottare e sulle eventuali esigenze da valutare per i trasferimenti e l'assegnazione delle sedi resta nella competenza Costituzionale propria del Consiglio superiore della magistratura.

Appare opportuno distinguere le diverse ipotesi.

4.4.1. Magistrati che chiedono la riassegnazione in ruolo successivamente alla mancata elezione, ovvero alla scadenza del mandato ovvero durante lo svolgimento del mandato.

I criteri enunciati in via generale appaiono integralmente applicabili anche alla fattispecie in esame: il magistrato al rientro dall'aspettativa o, comunque, dal fuori ruolo, potrà essere assegnato, mediante concorso virtuale, ad una sede di pari grado di un distretto vicinioro, diverso da quello ex art. 11 cpp, per essere destinato allo svolgimento di funzioni giurisdizionali, con esclusione delle funzioni requirenti, nonché con divieto di destinazione, quanto agli uffici giudicanti di primo grado, alle funzioni di GIP e GUP, fermo il limite quinquennale per la assegnazione alle diverse funzioni o all'ufficio o distretto presso il quale si sono svolte le elezioni ovvero ha esplicato il proprio mandato o la carica pubblica.

La necessità di destinare il magistrato ad altro distretto non resta attenuata o modificata dalla natura dell'incarico, svolto o da svolgersi in un ambito locale.

Giova osservare, infatti, che l'attività politica riguarda le esigenze proprie della sfera locale, che, spesso, è ampiamente connessa alle corrispondenti attività ed esigenze degli altri ambiti territoriali della medesima regione.

L'assegnazione di un magistrato ad un ufficio sito nello stesso distretto ove è stato chiamato a svolgere un mandato amministrativo pubblico (o, comunque, si è candidato per svolgere l'attività politica), pertanto, anche per i profili su considerati, realizza una indubbia situazione di disagio per l'amministrazione della giustizia e una potenziale lesione dei principi di indipendenza e autonomia, che rischiano, in ogni caso, di restare appannati.

4.4.2. magistrati chiamati a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali che chiedono l'avvicinamento al luogo di svolgimento dell'incarico ai sensi dell'art. 78, comma 6°, del D.Lgs 267/2000.

L'art. 78, comma 6°, del D.Lgs 267 del 18.8.2000 prevede che gli amministratori locali di Comuni e Province siano facilitati nell'espletamento del loro mandato e delle loro attività e che, a tale scopo, qualora non siano in aspettativa, possano essere destinati ad espletare l'attività lavorativa presso una sede più vicina al luogo ove viene svolto il mandato.

La disposizione prevede:

“Articolo 78

Doveri e condizione giuridica.

omissis

*6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. **La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.** Nell'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine. Il servizio sostitutivo di leva non può essere espletato nell'ente nel quale il soggetto è amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione”*

Giova rilevare, in primo luogo, che – anche sulla scorta del parere collegiale dell'ufficio Studi n.733/04 – si deve ritenere che la disposizione non sancisca un diritto incondizionato al trasferimento dei magistrati che siano amministratori pubblici, limitandosi ad introdurre una indicazione temporale finalizzata alla tempestiva disamina dell'istanza da valutarsi comparativamente con le esigenze dell'eletto e dell'amministrazione.

Questa conclusione trae fondamento sia dal dato letterale, sia da ragioni sistematiche.

La “richiesta” di avvicinamento va, infatti, valutata secondo “criteri di priorità” parametro di valutazione che, invece, non è ancorato alla sede eventualmente richiesta, come, invece, è espressamente precisato con riferimento alla sede per l'espletamento del servizio di leva.

Viene, quindi, sancito l'obbligo per il datore di lavoro – pubblico o privato – di esaminare senza dilazioni la richiesta dell'interessato.

L'art. 78, comma 6°, D.L.vo n.267/2000, d'altra parte, non è una norma di ordinamento giudiziario, dettata per i magistrati nell'ambito della disciplina dei tramutamenti per essi stabilita, ma è disposizione di carattere generale applicabile per espressa previsione a tutti i dipendenti pubblici e privati.

Nell'ambito della gran parte delle altre amministrazioni pubbliche e, a maggior ragione, per il settore privato, infatti, le domande di trasferimento non vanno concepite, come per i magistrati, necessariamente all'interno di un sistema di pubblicazione di sedi vacanti, che periodicamente viene attivato dall'amministrazione di settore o dal datore di lavoro privato, ma vanno prese in considerazione volta per volta senza particolari tempi di valutazione, rimessi alla discrezionalità amministrativa e all'interesse del privato.

In tale ottica, la norma si contrassegna come disposizione di favore, atteso che impone al datore di lavoro (che sia pubblica amministrazione o meno) di prendere in esame la richiesta dei dipendenti con criteri di priorità, intesi come valutazione che preceda nel tempo quella di altri, così da poterne considerare l'accogliabilità.

La necessità che l'istanza venga valutata con criteri di priorità, in un sistema che già prevede in via ordinaria la periodica e ripetuta pubblicazione dei posti vacanti, assume il significato di consentire la valutazione e l'esame dell'istanza anche al di fuori dalle ordinarie procedure concorsuali, quale domanda di trasferimento extra ordinem.

La necessità dell'adozione di una normativa secondaria, che operi un opportuno raccordo con le disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, appare, quindi, agevolata.

L'istanza ex art. 78, comma 6°, infatti, diventa suscettibile, in quanto tale, di valutazione in tempi celeri e mutuando modalità procedurali già previste dal Consiglio.

Per la scelta della sede, in particolare, è possibile fare ricorso alla procedura del concorso virtuale, secondo i termini già esposti al paragrafo 3.2.3.

È da escludere, tuttavia, che la riassegnazione a seguito di aspettativa o l'avvicinamento al luogo di svolgimento dell'incarico possano conseguirsi in assenza dei presupposti per accedere al concorso virtuale, dal momento che, come si è detto, la legge non garantisce un diritto incondizionato al trasferimento dei magistrati che siano amministratori pubblici e che, rientrando nella esclusiva competenza del Consiglio la valutazione delle esigenze connesse ai trasferimenti e alle assegnazioni delle sedi, non sembra ammissibile una deroga all'ordinario sistema concorsuale, che riflette la peculiarità dello status di magistrato, anche sotto il profilo dell'indipendenza e della parità di trattamento fra gli appartenenti all'Ordine giudiziario.

Peraltro va rammentato che la legge riconosce agli amministratori locali molteplici ed ulteriori diritti per poter svolgere le proprie funzioni (permessi retribuiti e licenze), oltre alla possibilità di chiedere l'aspettativa per tutta la durata del mandato; situazione quest'ultima che, con riferimento alla posizione dei magistrati, risulta senz'altro auspicabile anche in una prospettiva di riforma legislativa.

4.4.3. magistrati chiamati a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali sottoposti a procedura di trasferimento per incompatibilità o in sede disciplinare.

Va, infine, considerata anche l'ipotesi – residuale ma in concreto verificatasi nell'esperienza consiliare (sottoposta anche a vaglio giudiziario, allo stato positivo per il Consiglio) – della necessità di disporre un trasferimento ex art. 2 R.D.Lgs. 511/1946 di un magistrato chiamato a ricoprire una carica pubblica nelle amministrazioni degli enti locali.

I valori costituzionali sottesi impongono un bilanciamento degli interessi coinvolti, che vedono, da un lato, il diritto, previsto dall'art. 51 della Costituzione, di disporre del tempo necessario all'adempimento delle funzioni pubbliche elettive e, dall'altro, il principio dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura, per la cui attuazione la Costituzione prevede ed ha istituito il Consiglio superiore della magistratura, cui l'art. 105 Cost. riserva espressamente, fra l'altro, assegnazioni, trasferimenti e promozioni dei magistrati.

Fine primario del trasferimento ex art. 2 R.D.Lgs. è quello di tutelare la fiducia nell'ordine giudiziario ed il corretto funzionamento della giustizia in una determinata sede o funzione, che

potrebbero essere lesi anche soltanto potenzialmente dalla permanenza di un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, ben può affermarsi che il trasferimento del magistrato per "incompatibilità ambientale" costituisca uno strumento dell'Organo di autogoverno a tutela di quei principi e, quindi, a difesa dell'autonomia e dell'indipendenza della funzione giudiziaria.

Ne consegue che, nelle ipotesi già considerate dal paragrafo XXIII della circolare 15098 del 30 novembre 1993, il trasferimento d'ufficio del magistrato resta possibile e la individuazione della sede va determinata secondo i criteri sopra enunciati, idonei a non pregiudicare o rendere estremamente gravosa la possibilità di svolgere il mandato elettorale.

5. Efficacia delle modifiche di circolare.

La disciplina oggetto della presente modifica di circolare fornisce una regolamentazione innovativa rispetto al precedente assetto, nella prospettiva di assicurare una disciplina quanto più organica della materia.

Le nuove disposizioni intervengono anche su aspetti mai in precedenza affrontati dal Consiglio, quali, in particolare, la disciplina relativa alle elezioni per il Parlamento europeo e quella concernente l'applicazione dell'art. 78, 6° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Una valutazione sistematica sul complessivo intervento porta, pertanto, a ritenere che la nuova disciplina debba essere di immediata applicazione a tutte le posizioni interessate, ivi comprese quelle pendenti alla data di approvazione della delibera.

Tutto ciò considerato,

delibera

le seguenti modifiche alla circolare sui trasferimenti n.15098 del 30 novembre 1993

I. I paragrafi XXV e XXVI sono sostituiti dai seguenti paragrafi:

“PAR. XXV

Destinazione dei magistrati al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni politiche e amministrative, nonché dopo la scadenza del mandato elettorale.

1. Al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni politiche o amministrative, in caso di mancata elezione il magistrato è tenuto a richiedere con sollecitudine di essere richiamato in servizio. Nel caso in cui il magistrato non richieda il richiamo in ruolo senza indugio, il Consiglio provvederà d'ufficio.

2. Qualora la candidatura sia stata presentata nell'ambito di una circoscrizione elettorale non compresa nel territorio del distretto di appartenenza o comunque questo non sia competente ex art. 11 cpp rispetto a quello ove si sono svolte le elezioni, il magistrato sarà restituito all'ufficio di appartenenza, se vacante, previa revoca, se necessario, della pubblicazione intervenuta, sempreché tale destinazione comporti l'esercizio di funzioni giudicanti.

Nel caso in cui il magistrato non possa essere assegnato al posto di provenienza o, comunque, il posto non sia più vacante, il medesimo – fermi i limiti su indicati – dovrà essere assegnato, previo interpello, ad un altro posto vacante di un ufficio di pari livello della stessa sede o di altri uffici del medesimo distretto o di un distretto viciniore.

3. Qualora la candidatura sia stata presentata nell'ambito di una circoscrizione elettorale compresa nel territorio del distretto di appartenenza, il magistrato dovrà essere assegnato, previo interpello, ad un posto vacante, anche non pubblicato, previa acquisizione del parere di

cui all'art. 190 ord. giud. in caso di mutamento di funzioni, che si trovi in un distretto viciniore, diverso da quello competente ex art. 11 cpp, rispetto a quello di provenienza e fuori dalla circoscrizione elettorale, che comporti l'esercizio di funzioni giudicanti.

4. Per la scelta della sede indicata ai commi 2° e 3° si procede con concorso virtuale, con esclusione dei posti menzionati al punto 28a del paragrafo V, tenendo conto, ove possibile, delle preferenze del magistrato.

5. I criteri di cui ai commi che precedono si applicano altresì nell'ipotesi di richiamo in ruolo successivamente alla scadenza del mandato elettorale nonché alla cessazione dalla carica di pubblico amministratore presso gli enti locali ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 267/2000, con esclusione del distretto o dei distretti ove si trova la circoscrizione territoriale nella quale il magistrato sia stato eletto o sia stato chiamato a ricoprire la carica pubblica, nonché del distretto o dei distretti competenti ex art. 11 cpp.

6. I magistrati che sono stati candidati alle elezioni politiche od amministrative e non sono stati eletti non possono essere destinati a sedi del distretto, o dei distretti, nel quale o nei quali sono ricomprese la circoscrizione o le circoscrizioni elettorali nell'ambito della quale o delle quali il magistrato è stato candidato ovvero del distretto o dei distretti competenti ex art. 11 cpp per il periodo di 5 anni, decorrenti dalla data delle elezioni.

Nel caso di elezione o di incarico pubblico nelle amministrazioni degli enti locali, il trasferimento del magistrato a sedi del distretto, o dei distretti, nell'ambito del quale o dei quali il medesimo è stato eletto od è stato chiamato a ricoprire una carica pubblica ovvero del distretto o dei distretti competenti ex art. 11 cpp, non può avvenire prima del termine di 5 anni, decorrente, rispettivamente, dalla data delle elezioni o dalla scadenza del mandato o dalla cessazione della carica pubblica.

7. Nel caso in cui il magistrato provenga da un ufficio a giurisdizione nazionale, ossia da un posto, anche di merito, della Corte di Cassazione o della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, ovvero della Direzione Nazionale Antimafia, i criteri indicati nelle disposizioni che precedono non si applicano e il magistrato sarà restituito all'ufficio di appartenenza, se vacante, previa revoca, se necessario, della pubblicazione intervenuta.

Se il posto non sia più vacante, il magistrato, previo interpello, potrà essere assegnato, con concorso virtuale, ad un altro posto vacante.

8. I magistrati fuori dal ruolo organico della magistratura che, durante il periodo di destinazione a funzioni non giudiziarie, si siano candidati o siano stati eletti o siano stati chiamati a svolgere un incarico pubblico presso un ente locale, potranno essere destinati, mediante concorso virtuale, ad un posto vacante, con esclusione di quelli compresi nei distretti in cui sia stata presentata la candidatura o siano stati eletti ovvero siano stati chiamati a ricoprire una carica pubblica, nonché di quelli compresi nell'ambito dei competenti distretti ex art. 11 cpp.

“PAR. XXV bis

Destinazione dei magistrati al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni europee, nonché dopo la scadenza del relativo mandato elettorale.

1. Al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni per il Parlamento Europeo, il magistrato è tenuto a richiedere con sollecitudine di essere richiamato in servizio. Nel caso in cui il magistrato non richieda il richiamo in ruolo senza indugio, il Consiglio provvederà d'ufficio.

2. Qualora la candidatura sia stata presentata nell'ambito di una circoscrizione elettorale non compresa nel territorio del distretto di appartenenza o comunque questo non sia competente ex art. 11 cpp rispetto a quello ove si sono svolte le elezioni, il magistrato sarà restituito all'ufficio di appartenenza, se vacante, previa revoca, se necessario, della pubblicazione

intervenuta, sempreché tale destinazione comporti, per gli uffici di primo grado, l'esercizio di funzioni giudicanti.

Nel caso in cui il magistrato non possa essere assegnato al posto di provenienza o, comunque, il posto non sia più vacante, il medesimo – fermi i limiti su indicati – potrà essere assegnato, previo interpello, ad un altro posto vacante del medesimo ufficio o di altri uffici del medesimo distretto o di un distretto viciniore.

3. Qualora la candidatura sia stata presentata nell'ambito di una circoscrizione elettorale compresa nel territorio del distretto di appartenenza, il magistrato dovrà essere assegnato, previo interpello, ad un posto vacante, anche non pubblicato, previa acquisizione del parere di cui all'art. 190 ord. giud. in caso di mutamento di funzioni, che si trovi in un distretto viciniore, diverso da quello competente ex art. 11 cpp, rispetto a quello di provenienza, che comporti l'esercizio di funzioni giudicanti.

4. Per la scelta della sede si procede con concorso virtuale, con esclusione dei posti menzionati al punto 28a del paragrafo V, tenendo conto, ove possibile, delle preferenze del magistrato.

5. Nel caso in cui il magistrato provenga da un ufficio a giurisdizione nazionale, ossia da un posto, anche di merito, della Corte di Cassazione o della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, ovvero della Direzione Nazionale Antimafia, i criteri indicati nelle disposizioni che precedono non si applicano e il magistrato sarà restituito all'ufficio di appartenenza, se vacante, previa revoca, se necessario, della pubblicazione intervenuta.

Se il posto non sia più vacante, il magistrato, previo interpello, potrà essere assegnato, con concorso virtuale, ad un altro posto vacante.

6. I magistrati fuori dal ruolo organico della magistratura che, durante il periodo di destinazione a funzioni non giudiziarie, si siano candidati o siano stati eletti, potranno essere destinati, mediante concorso virtuale, ad un posto vacante, con esclusione di quelli compresi nei distretti in cui sia stata presentata la candidatura o siano stati eletti, nonché di quelli compresi nell'ambito dei competenti distretti ex art. 11 cpp.

7. I magistrati che sono stati candidati alle elezioni europee e non sono stati eletti non possono essere destinati a sedi del distretto di provenienza per il periodo di 5 anni, decorrenti dalla data delle elezioni.

Nel caso di elezione, il trasferimento del magistrato a sedi del distretto di provenienza ovvero a sede nell'ambito del distretto o dei distretti in cui il medesimo è stato eletto, non può avvenire prima del termine di 5 anni, decorrente dalla scadenza del mandato.

“PAR. XXVI

Assegnazione della sede ai magistrati chiamati a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.

1. Ferme restando le prescrizioni di cui ai paragrafi che precedono, i magistrati chiamati a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali come definite ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 in posizione di aspettativa possono chiedere, in alternativa alla permanenza fuori dal ruolo della magistratura, di essere assegnati ad una sede vicina, identificata con le modalità previste dal comma 2° per poter espletare il mandato o l'incarico amministrativo.

2. Il magistrato dovrà essere assegnato, previo interpello, ad un posto vacante, anche non pubblicato, previa acquisizione del parere di cui all'art. 190 ord. giud. in caso di mutamento di funzioni, che si trovi in un distretto viciniore, diverso da quello competente ex art. 11 cpp, rispetto a quello di provenienza, che si trovi fuori dall'area territoriale in cui esercita il mandato e comporti l'esercizio di funzioni giudicanti.

3. Per l'assegnazione della sede si procede con concorso virtuale, con esclusione dei posti menzionati al punto 28a del paragrafo V, tenendo conto, ove possibile, delle preferenze del

magistrato.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì qualora il magistrato che ricopra una carica pubblica nelle amministrazioni locali, fuori ruolo per altra ragione, chieda il ricollocamento in ruolo, nonché nell'ipotesi di richiesta di avvicinamento ai sensi dell'art. 78, comma 6° del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 dalla sede attualmente occupata ad una sede più vicina a quella di svolgimento dell'incarico.

5. Nel caso di partecipazione del magistrato, nello stesso distretto di appartenenza, ovvero nel distretto competente ex art. 11 cpp e senza previo collocamento in aspettativa, ad una competizione elettorale (ivi compresa l'ipotesi della semplice formale indicazione di componente di una futura giunta comunale, provinciale o regionale) il Consiglio, cui il magistrato ha l'onere di una tempestiva segnalazione, valuterà la sussistenza di eventuali ipotesi di incompatibilità, all'esito delle elezioni.”

II. Al paragrafo XXIII va aggiunto il seguente 4° comma:

“4. Nel caso in cui il magistrato trasferito ai sensi del comma 1° ricopra una carica pubblica nelle amministrazioni degli enti locali come definite ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 l'individuazione della sede di destinazione va effettuata ai sensi del paragrafo XXVI commi 2° e 3°.”

III. La presente modifica è applicabile anche alle procedure in corso di esame.

IV. Dispone la trasmissione della presente delibera alla VII Commissione per i profili di competenza.